S SPORT E BENESSERE PG 566762/2015 U-RAPPORTI MILANOSPO Del 22/10/2015 C51: DET. DIR. 133/2015

Milano



Atti del Comune

COMUNE DI MILANO S SPORT E BENESSERE PG 566762/2015 U-RAPPORTI MILANOSPO Del 22/10/2015 (S) ARCH. S SPORT E BENE 22/10/2015 Area Servizi al Cittadine DC Spert, Benessere e Qualità della Vita Settere Spert e Benessere Servizio impianti Spertivi Ufficio Rapporti con Milanospert

Milane, 21.10.2015

Oggetto:

Riapprovazione dello schema di convenzione tra il Comune di Milano e la Federazione Italiana di Atletica Leggera, per l'affidamento in concessione d'uso di un'area all'interno del Centro Sportivo Saini, di proprietà comunale, finalizzata alla promozione e sviluppo della disciplina dell'atletica leggera, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Comunale n. reg. 2185 del 07.11.2014 e n. reg. 1254 del 10.07.2015.

IL DIRETTORE DEL SETTORE SPORT E BENESSERE

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 129 del 09.10.2015 atti PG 540631/15, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Milano e la Federazione Italiana di Atletica Leggera, per l'affidamento in concessione d'uso di un'area all'interno del Centro Sportivo Saini, di proprietà comunale, finalizzata alla promozione e sviluppo della disciplina dell'atletica leggera, in esecuzione delle Deliberazioni ci Giunta Comunale n. reg.2185 del 07.11.20143 e n. reg. 1254 del 10.07.2015;
- Vista la necessità di introdurre in esso un ultimo articolo art. 20 "Norma transitoria" che recita: "le modalità di gestione di accesso al Centro Sportivo e di gestione delle utenze ed altri eventuali aspetti gestionali saranno meglio specificati nel verbale di consegna degli spazi";

DETERMINA

di riapprovare lo schema di convenzione tra il Comune di Milano e la Federazione Italiana di Atletica Leggera, per il succitato affidamento in concessione d'uso, la cui bozza si allega al presente atto.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Dott.ssa Daniela Fabbri

ll Responsabile del Servizio Dott. Roberto Castellini

Il Responsabile del procedimento: Dott. Duilio Giordano 2 02 884.67736

1 di 1

IL DIRETTORE DISETTORE

Esente da bollo ai sensi della Circolare Agenzia Entrate n. 21/2003

COMUNE DI MILANO SETTORE SPORT E BENESSERE

SCHEMA DI CONVENZIONE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA PER LA CONCESSIONE D'USO DI UN'AREA DI MQ. 35.402,00, ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO SAINI DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO IN MILANO - VIA CORELLI, 136.

INDICE

- ART. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE D'USO
- ART. 2) DURATA DELLA CONCESSIONE D'USO E CONSEGNA DELL'AREA SPORTIVA
- ART. 3) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 4) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 5) RISOLUZIONE RECESSO
- ART. 6) MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE
- ART. 7) MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA
- ART. 8) RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO GARANZIE
- ART. 9) MODALITÀ DI UTILIZZO
- ART. 10) PERSONALE
- ART. 11) SORVEGLIANZA E CUSTODIA
- ART. 12) PUBBLICITÀ
- ART. 13) CORRISPETTIVO
- ART. 14) DEPOSITO CAUZIONALE ED INCAMERAMENTO
- ART. 15) PENALI
- ART. 16) RICONSEGNA DELL'AREA SPORTIVA

IL DIRETTORE DEL SETTORE SPORT E BENESSERE Dott sea Daniela Fabbri

> p. IL CONCESSIONARIO FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA Dott. Alfio Giomi

RT. 17) SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE				
ART. 18) CONTROVERSIE				
ART. 19) DISPOSIZIONI FINALI				
ART. 20) NORMA TRANSITORIA				
L'anno 2015, presso la sede del Settore				
Sport e Benessere, sito in Via Marconi, 2				
TRA				
il Comune di Milano con sede legale in Milano - Piazza della Scala n. 3 - (C.F.				
01199250158), rappresentato dalla Dott.ssa Daniela Fabbri, nata ail				
che interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Direttore				
del Settore Sport e Benessere del Comune di Milano, ai sensi dell'articolo 107 del D.				
Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'articolo 71 del vigente Statuto del Comune stesso ed				
in esecuzione del Provvedimento Sindacale del 20/12/2013 in Atti P. G. 830381/13,				
E.				
La Federazione Italiana di Atletica Leggera, con sede legale in Via Flaminia Nuova n.				
830 - 00191 ROMA - (P. I.V.A. 01384571004), che per brevità sarà di seguito				
nominata Concessionario, rappresentata dal Dott. Alfio Giomi, nato a				
il che interviene alla stipula del presente atto nella				
sua qualità di Presidente, i quali dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati a				
loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni inerenti alla				
rappresentanza ed ai poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.				

PREMESSO CHE

a) Con Deliberazione n. 2185 del 07.11.2014, l'Amministrazione Comunale ha approvato le linee di indirizzo per la stipula del Protocollo d'Intesa con la Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.), al fine di realizzare azioni

di promozione e sviluppo della pratica sportiva rivolta alla disciplina dell'atletica leggera;

- b) in data 4 dicembre 2014, è stato stipulato il Protocollo d'Intesa con la F.I.D.A.L., che prevede l'impegno congiunto, tra il Comune di Milano e la Federazione, al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo e la riqualificazione di un Impianto Sportivo da destinare totalmente o parzialmente all'atletica leggera, da sostanziare mediante specifico accordo per l'impianto, disciplinante modalità e tempi per l'attuazione della collaborazione;
- c) la Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.), riconosciuta ai fini sportivi, dal CONI, non è un'entità astratta ma, così come sancito dall'articolo l dello Statuto: "......è costituita da tutte le società e le associazioni regolarmente costituite e ad essa affiliate che, senza fini di lucro, praticano le discipline dell'atletica leggera in Italia", che sono rappresentate nell'Assemblea nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera dai loro Presidenti;
- d) la F.I.D.A.L., con nota del 24 giugno 2015, ha manifestato l'interesse alla gestione dell'area all'interno del Centro Sportivo Saini in cui sono praticate le discipline sportive di propria competenza, come meglio specificato nella planimetria allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
- e) con deliberazione di G.C. n. reg. 1254/15 del 10.07.2015 è stata approvata la variazione in diminuzione della dotazione impiantistica affidata alla Soc. Milanosport S.p.A., in esecuzione del vigente contratto di servizio per la gestione dei servizi sportivi e ricreativi del Comune di Milano, concernente l'area con

annessi edifici destinata all'atletica leggera, ubicata presso il Centro Sportivo SAINI di proprietà comunale sito in Via Corelli, 136 – Milano e contestuale affidamento dell'area stessa alla Federazione Italiana di Atletica Leggera;

- f) con Determinazione Dirigenziale n. 129/15 del 09.10.2015 atti PG540631/15, è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Milano e la Federazione Italiana di Atletica Leggera, per l'affidamento in concessione d'uso di un'area all'interno del Centro Sportivo SAINI, di proprietà comunale;
- g) Con Determinazione Dirigenziale n..........del atti PG......., è stato riapprovato lo schema della presente convenzione, vista la necessità di introdurre in esso l'art. 20 "Norma transitoria",

TUTTO CIÒ PREMESSO

considerato, descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE D'USO

- 1. Il Comune di Milano, in qualità di proprietario, affida in concessione d'uso, alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, l'area del Centro Sportivo Saini, dotata di una pista di atletica leggera con corsia per i 100 mt., pedane per il salto in lungo, pedana per il lancio del giavellotto e del martello, pista di pattinaggio a rotelle con copertura geodetica, edificio con palestra per la pallacanestro, spogliatoio e servizi per l'utenza, locali magazzino, porzione di edificio ad uso magazzino prospettante la pista di atletica;
- la superficie della suddetta area, identificata nella planimetria allegata al presente atto, è di mq. 35.402 circa, identificata in Catasto Terreni di Milano al foglio n. 363, mappale 29, 49 parte, 53, 55 parte, 56 porzione di Fontanile Case Nuove;

ART. 2) DURATA DELLA CONCESSIONE D'USO E CONSEGNA DELL'AREA SPORTIVA

- l'area di cui all'art. I viene affidata in concessione d'uso alla Federazione Italiana di Atletica Leggera per un periodo di anni 19 a partire dalla data di stipula della presente convenzione;
- E' escluso ogni tacito rinnovo della presente concessione d'uso;

ART. 3) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- E' vietata la cessione anche parziale del contratto;
- 2. E' data facoltà alla Federazione Italiana di Atletica Leggera di affidare ad organi periferici o Associazioni/Società Sportive ad essa affiliate la conduzione del Centro Sportivo. Anche in tal caso la Federazione Italiana di Atletica Leggera rimane direttamente responsabile nei confronti del Comune di Milano per l'attività svolta dai suoi conduttori.

ART. 4) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario è tenuto a custodire l'Impianto sportivo avuto in concessione d'uso accollandosi gli eventuali lavori di sistemazione e manutenzione dello stesso;
- Il Concessionario dovrà farsi carico di tutte le spese necessarie alla conduzione dell'Area Sportiva, le tasse previste dalla normativa, compresa quella della raccolta e smaltimento rifiuti ed i costi relativi a tutte le forniture energetiche e ad ogni tipo di utenza;
- E' a carico del Concessionario la comunicazione di ogni sospensione dell'attività o chiusura dell'Area Sportiva avuta in concessione d'uso;

- 4. Il Concessionario è tenuto a garantire al Comune di Milano in qualsiasi momento e luogo, il diritto di svolgere direttamente e/o indirettamente, ispezioni dell'Area Sportiva avuta in concessione d'uso, al fine di verificare il corretto utilizzo dello stessa;
- Il Concessionario dovrà lasciare l'area sportiva pulita e sgombera al termine della concessione d'uso, nonché nei casi di risoluzione o recesso del contratto;
- 6. Il Concessionario risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del contratto di concessione d'uso. In tali casi il Comune di Milano sarà indenne da ogni richiesta di risarcimento;
- 7. Il Concessionario dovrà mantenere le stesse condizioni del contratto che regola i rapporti assunti da Milanosport S.p.A. nei confronti dell'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) che prevede fra l'altro l'utilizzo non esclusivo della pista di atletica per gli allenamenti ed i test atletici degli associati;
- 8. Il Concessionario al fine di promuovere la pratica sportiva di propria competenza dovrà:
 - concordare con le Direzioni Scolastiche presenti sul territorio un programma di incontri presso le singole scuole, mirati a far conoscere l'atletica leggera, dandone riscontro all'Amministrazione Comunale;
 - mettere a disposizione dei giovani, di età compresa tra i 12 e i 16 anni almeno 10 ore settimanali, da garantire con l'assistenza di un istruttore federale;
 - organizzare ogni anno, in collaborazione con le scuole milanesi, un evento destinato a far conoscere e apprezzare la disciplina sportiva dell'atletica leggera;
 - d. praticare le tariffe comunali;

 mettere a disposizione della libera utenza sociale relativa ai portatori di handicap, fasce orarie circoscritte, con l'applicazione di quanto previsto dal tariffario del Comune di Milano;

ART. 5) RISOLUZIONE - RECESSO

- Oltre che per scadenza naturale, la concessione d'uso temporanea di cui al presente contratto può cessare per risoluzione o il recesso di una delle Parti.
- 2. Il Comune di Milano ha la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, decorso inutilmente il termine indicato nella diffida ad adempiere inviata al Concessionario a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:
 - a) cessione del contratto;
 - b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza il preventivo assenso del Comune di Milano;
 - c) inosservanza da parte del Concessionario di norme di leggi, regolamenti o provvedimenti comunali e per motivi di ordine pubblico;
 - d) il Concessionario non si serva dell'Area Sportiva affidata in concessione d'uso secondo le prescrizioni del Comune di Milano.

ART. 6) MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE

- 1. Il Concessionario ha l'obbligo, per tutta la durata del presente contratto e fino alla riconsegna dell'Area Sportiva avuta in concessione d'uso, di effettuare a proprie spese tutte le opere di manutenzione ordinaria, ai fini della conservazione della stessa nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta dal Comune di Milano, ai fini dell'idoneità all'uso a cui è destinata;
- 2. I danni eventualmente arrecati all'Area Sportiva nel corso della concessione d'uso, che non siano di natura imprevedibile, sono addebitati al

Concessionario che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 7) MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA

- Il Concessionario potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria nonché le opere di miglioria e di adeguamento alle nuove norme volte al mantenimento dell'agibilità e fruibilità dell'Area Sportiva, previo assenso del Comune di Milano.
- 2. Gli eventuali interventi, sia pure migliorativi delle condizioni dell'Area Sportiva non dovranno comportare per il Comune di Milano obbligo di rimborso a qualsiasi titolo, anche in caso di revoca anticipata del contratto di concessione d'uso.
- Le opere che saranno realizzate saranno collaudate a spese della Federazione Italiana di Atletica Leggera;
- 4. Il Concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese, a norne del Comune di Milano, l'aggiornamento catastale per eventuali nuove opere entro un anno dall'ultimazione dei lavori;
- 5. I miglioramenti e le addizioni eseguite dal Concessionario nell'Area oggetto del presente atto, anche se autorizzati dal Comune di Milano, resteranno, al termine del rapporto, di proprietà di quest'ultimo senza che esso sia tenuto a versare alcun compenso.

ART. 8) RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO - GARANZIE

- Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati durante la conduzione dell'Area Sportiva avuta in concessione.
- Ogni responsabilità connessa e dipendente dalla conduzione dell'Area
 Sportiva, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti viene

assunta per intero ed esclusivamente dal Concessionario, sollevandone completamente il Comune di Milano.

- Il Concessionario solleva altresì il Comune di Milano da ogni responsabilità arrecata verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in esecuzione del presente
- 4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario è tenuto, sotto la propria responsabilità, a stipulare specifica polizza assicurativa Responsabilità Civile Verso Terzi.

ART. 9) MODALITÀ DI UTILIZZO

- 1. Il Concessionario si impegna a svolgere le attività compatibili con le strutture esistenti, attività di organizzazione, promozione ed incremento delle discipline sportive, attività accessorie allo sport nel rispetto delle normative vigenti in materia e previa comunicazione al Comune di Milano, ferma la facoltà di svolgere attività con finalità diverse purché preventivamente concordate con il Comune di Milano. A tal fine è obbligo del Concessionario comunicare i nominativi delle società che svolgono stabilmente la propria attività all'interno dell'Area Sportiva.
- Le attività dovranno essere gestite nel pieno rispetto di tutte le norme in vigore, nonché con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
- L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di correttezza, efficienza ed efficacia nei confronti di tutti gli utenti dell'Area Sportiva.
- 4. Il Comune di Milano si riserva il potere di effettuare i più ampi controlli sull'attività svolta dal Concessionario e sulla regolare esecuzione della presente

p. IL CONCESSIONARIO FEDERAZIONE ITALIANA DI

ATLETICA LEGGERA

concessione.

ART. 10) PERSONALE

- È a carico del Concessionario la responsabilità derivante dai rapporti con il 1. personale dipendente, addetto o incaricato della conduzione dell'Area Sportiva avuta in concessione d'uso, nonché di ogni altra attività connessa.
- I rapporti con il personale dovranno essere regolati dalle leggi e dai 2. regolamenti in vigore, nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.
- È altresì a carico del Concessionario ogni onere retributivo, assicurativo e 3. previdenziale riguardante il personale utilizzato.

ART. 11) SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al servizio di * sorveglianza e custodia dell'Area Sportiva avuto in concessione d'uso.

ART. 12) PUBBLICITÀ

- E' consentito l'utilizzo da parte del Concessionario degli spazi interni 1. all'Impianto sportivo per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, previo assenso e secondo un progetto particolareggiato, da inoltrarsi al Settore Sport e Benessere e da approvarsi da parte del Comune di Milano, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione prescritta dal Regolamento sulla pubblicità e di corrispondere la relativa imposta.
- Ogni provento relativo all'utilizzo degli spazi interni all'Area per l'esercizio 2. della pubblicità è a favore del Concessionario per consentire il reperimento di risorse da destinare alla promozione sportiva.
- Il Concessionario si obbliga a concedere idonei spazi pubblicitari in forma 3. gratuita al Comune di Milano per l'affissione di materiale relativo a

manifestazioni promosse dal Comune di Milano o relativo ad altre attività istituzionali.

ART. 13) CORRISPETTIVO

Il Concessionario deve corrispondere al Comune di Milano, in esecuzione della presente convenzione, il Canone di concessione annuo pari ad € 2.829,90 oltre IVA, da versare in due rate semestrali ovvero entro la data prevista dall'avviso-bollettino di pagamento. Il canone annuo sarà adeguato a partire dal secondo anno di validità della convenzione, nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI o in base al diverso indice che l'ISTAT dovesse adottare in attuazione di direttive comunitarie).

ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE ED INCAMERAMENTO

- Il Concessionario si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, pena revoca della stessa, una cauzione definitiva pari ad € 20.000,00 (ventimila), per il Centro Sportivo, mediante:
 - Valuta legale, con assegni circolari intestati direttamente al Comune di Milano o
 al Civico Tesoriere del Comune di Milano, con Titoli di Stato (o garantiti dallo
 Stato), fatta avvertenza che i Titoli di Stato verranno conteggiati al valore di
 Borsa del giorno della costituzione del deposito, da effettuarsi presso la Cassa
 Civica Via Silvio Pellico n. 16 Milano.
 - Polizza Fideiussoria, da effettuarsi presso il Settore Sport e Benessere del
 Comune di Milano, Via Marconi n. 2, per gli anni di durata della convenzione.
 Tale cauzione definitiva verrà versata a garanzia del regolare adempimento di tutte
 le obbligazioni indicate in convenzione e di tutti gli oneri comunque posti a carico
 del Concessionario, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti
 dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a fronte delle spese

conseguenti alle esecuzioni d'ufficio.

- Il Concessionario si obbliga a reintegrare entro 30 giorni la cauzione definitiva in relazione alla somma escussa dal Comune di Milano; in difetto si applicherà quanto previsto all'art. 5 – comma 1 – punto h).
- La cauzione definitiva verrà svincolata solo al termine della convenzione, previa verifica dello stato di conservazione e manutenzione dell'Area Sportiva e dopo il saldo di ogni debito residuo, nonché dopo la definizione di ogni controversia.
- Deve essere riportata sulle polizze la dichiarazione del fideiussore, di pagare la somma garantita o una sua parte a semplice richiesta del concedente.

ART. 15) PENALI

- L'inadempimento agli obblighi contrattuali comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione delle seguenti penali oltre alle eventuali sanzioni di legge.
- La penale può essere reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.

risoluzione.		
110	Oluzione.	IMPORTO
OGGETTO PENALITA' per ogni giorno di ritardo nell'avvio		PENALITA'
		€ 300,00 per
i	dell'attività della struttura, oltre la data	ogni giorno
	indicata nel crono programma fino a un	
	massimo di 90 giorni, decorsi i quali la	
	concessione si intende risolta;	
2	ritardo superiore a 90 giorni nel pagamento della rata di canone dovuta;	€ 5.000,00
3	mancato aggiornamento catastale della	€ 10.000,00
	nuova struttura;	

	per negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze ai relativi somministratori e/o per mancata effettuazione di interventi di manutenzione imputabili al concessionario che causino interruzioni anche brevi dell'attività della struttura dal giorno di accertamento della violazione e sino ripristino della regolarità;	€ 200,00 per ogni giorno di chiusura a decorrere dal 5° giorno
5	per mancata fruizione, imputabile al concessionario, delle giornate messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale e da questa comunicate al concessionario con le modalità di cui all'art. 7	€ 10.000,00 per ogni singola giornata
6	per inosservanza agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria;	€ 5.000,00
7	per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto ai punti precedenti ove l'Amministrazione abbia provveduto ad inviare diffida	€ 2.500,00

- Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dal concessionario, verranno detratte dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
- 4. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.
- In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni,
 l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle citate penali.
- E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 16) RICONSEGNA DELL'AREA SPORTIVA

- 1. Alla naturale scadenza del presente contratto, nonché al cessare a qualsiasi titolo della concessione d'uso, l'Area Sportiva dovrà essere riconsegnata libera e sgombera da persone e cose, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico del Comune di Milano.
 - Nel caso di inottemperanza, il Comune di Milano procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario;
 - 3. All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti, un verbale attestante lo stato di manutenzione dell'Area sportiva. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione dell'Area, l'obbligo del risarcimento.

ART. 17) SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE

- Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse inerenti e dipendenti dalla stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa, sono per intero a carico del Concessionario.
- 2. Il presente contratto rientra nell'ambito di applicazione dell'I.V.A..

ART. 18) CONTROVERSIE

La competenza per eventuali controversie inerenti e dipendenti dall'esecuzione del presente contratto è quella del Foro di Milano.

ART. 19) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti.

ART. 20) NORMA TRANSITORIA

Le modalità di gestione di accesso al Centro Sportivo, di gestione delle utenze ed altri eventuali aspetti gestionali saranno meglio specificate nel verbale di consegna degli spazi.

p. IL COMUNE DI MILANO

IL DIRETTORE DEL SETTORE

SPORT E BENESSERE

Dott.ssa Daniela Fabbri

p. IL CONCESSIONARIO
FEDERAZIONE ITALIANA DI
ATLETICA LEGGERA

Dott. Alfio Giomi

A norma e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Concessionario dichiara di avere preso completa visione e di approvare espressamente le seguenti clausole:

art. 3 - "Divieto di cessione del contratto";

art. 4 - "Obblighi del Concessionario"

art. 5 - "Risoluzione - Recesso"

art.7 - "Manutenzione straordinaria o migliorativa"

art. 14 - "Penali"

art. 15 - "Riconsegna dell' Area Sportiva"

art. 20 - "Norma transitoria"

p. IL CONCESSIONARIO

FEDERAZIONE ITALIANA DI

ATLETICA LEGGERA

Dott. Alfio Giomi

